

# *Associazione Nazionale Magistrati Militari*

## *Il Presidente*

### INTERVENTO IN OCCASIONE DELLA AUDIZIONE PRESSO LE COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA E DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Desidero innanzi tutto ringraziare i Presidenti delle Commissioni Giustizia e Difesa per il cortese invito. Desidero poi salutare e ringraziare i Signori Deputati intervenuti a questa audizione.

Quale Presidente della Associazione Nazionale Magistrati Militari, sono qui per rappresentare il punto di vista della categoria dei magistrati militari sulle proposte Cirielli (AC 1242) e Aresta e altri (AC 1402) oggi in discussione

La magistratura militare associata da anni si batte per la razionalizzazione del quadro normativo in materia di giurisdizione militare, quindi di quella che è la ridefinizione dei rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella militare.

Prima di scendere nel merito delle questioni, vorrei fare una premessa per rendere chiaro qual è il nostro approccio al tema.

Noi abbiamo un sito internet ( [www.associazionemagistratimilitari.it](http://www.associazionemagistratimilitari.it) ) sul quale pubblichiamo le notizie sulle nostre iniziative, sugli eventi istituzionali e i convegni ai quali partecipiamo, e soprattutto le statistiche relative alla giustizia militare.

**Come categoria, è da anni che denunciemo una sottoutilizzazione della giustizia militare.** Sul sito sono disponibili i dati statistici sia generali, che relativi a ciascun ufficio giudiziario militare, sia di primo, che di secondo grado, che di legittimità. Si tratta di numeri decisamente contenuti.

E' pur vero che i reati militari sono tutti reati contro la pubblica amministrazione, una amministrazione particolare come quella militare, e che quindi per ragioni soggettive e oggettive hanno una maggiore rilevanza rispetto a molti reati comuni, di competenza della giustizia ordinaria.

Però, noi magistrati militari lamentiamo il fatto che il nostro carico di lavoro è estremamente esiguo e **noi desideriamo lavorare di più**: credo che siamo l'unica categoria di lavoratori dello Stato che chiede un maggior carico di lavoro.

Dall'altro lato, vogliamo sottolineare che l'assetto dell'attuale riparto di giurisdizione, il confine tra giurisdizione ordinaria e militare, è del tutto irrazionale in ragione di un lontano intervento normativo originato da uno specifico caso giudiziario.

Mi riferisco alla vicenda "Renzi - Aristarco" riguardante la pubblicazione di un soggetto cinematografico intitolato "L'Armata s'agapò"<sup>1</sup>: vicenda nota a molti, ma non a tutti e che qui è d'obbligo rammentare.

Nell'anno di grazia 1953, Renzo Renzi e Guido Aristarco, sceneggiatori e critici cinematografici, diedero alle stampe su una rivista una sceneggiatura riguardante l'intervento militare in Grecia in occasione del conflitto bellico. La tesi dei due autori era che i soldati italiani fossero partiti per corteggiare le ragazze elleniche: prospettiva che, all'evidenza, mal si attagliava al concomitante esercizio delle funzioni militari.

A seguito di ciò, era stato aperto un procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Militare nei confronti del Renzi e dell'Aristarco, che per un breve periodo erano stati anche ristretti nel carcere di Peschiera sul Garda. I magistrati militari avevano infatti ravvisato nella condotta dei due il delitto di vilipendio alle Forze Armate: reato -si noti bene- comune, ma perseguito dalla giustizia militare in forza dell'art. 264 c.p.m.p.<sup>2</sup> vigente all'epoca, che consentiva all'A.G.M. la contestazione ai militari della violazione di alcune categorie di illeciti previsti dal codice Rocco.

E' noto che il codice penale militare di pace tuttora in vigore risale al 1941. Esso era stato concepito secondo il *principio di complementarità* con il codice penale, reso esplicito appunto dal citato art. 264. In altre parole, erano

<sup>1</sup> S'agapò, in greco: ti amo.

<sup>2</sup> Per comodità di consultazione, riporto il testo dell'art. 264 c.p.m.p. previgente:

"Giurisdizione militare in relazione a determinati reati.

Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione:

- 1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:
  - a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;
  - b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare;
  - c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;
- 2) dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
- 3) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi.
- 4) dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
- 5) dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;
- 6) dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
- 7) degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari".

attribuiti alla giurisdizione militare sia i reati comuni elencati dal citato articolo, sia i delitti indicati nel codice penale militare di pace, cioè le fattispecie non costituenti reato comune, per l'entità della pena o altre particolarità. Reati militari e reati cd. militarizzati rendevano la giurisdizione militare razionale, completa e coerente.

Il codice militare si basava su questo sottile equilibrio, che conferiva al testo normativo caratteri di organicità e sistematicità anche in rapporto alle fonti regolatrici della giurisdizione.

Tornando a Renzi e Aristarco, va poi osservato che essi erano perseguiti nella loro qualità di "appartenenti alle Forze Armate"<sup>3</sup>, in quanto militari in congedo<sup>4</sup>. Infatti, l'art. 263 c.p.m.p.<sup>5</sup> dell'epoca, nel determinare i limiti della giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari, rimandava alla categoria delle persone alle quali è applicabile la legge penale militare individuata da altri articoli del codice, che facevano riferimento anche ai militari in congedo<sup>6</sup>.

Solo in tempi relativamente recenti la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare la categoria delle persone alle quali è applicabile la legge penale militare (come all'epoca il Renzi e l'Aristarco, nella loro qualità di "appartenenti alle Forze Armate"), anziché i soli militari in servizio alle armi al momento del commesso reato<sup>7</sup>.

La classe politica dell'epoca, turbata dall'iniziativa giudiziaria sopra ricordata -che oggi appare singolare, e che certo era opinabile anche a quei tempi- si industriò per limitare la giurisdizione militare e non trovò migliore soluzione della modifica dell'art. 264 c.p.m.p., che venne disposta con la legge 23 marzo 1956, n. 167<sup>8</sup>. Si trattava in sostanza di una legge *ad personam*, per

<sup>3</sup> Come è noto, questo è il parametro soggettivo stabilito dalla Carta costituzionale all'art. 103, comma 3.

<sup>4</sup> L'art. 292-bis, comma 2, c.p. stabilisce: "Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace".

<sup>5</sup> Secondo l'art. 263 c.p.m.p., "Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare".

<sup>6</sup> Articoli 1, 7 ed 8 c.p.m.p.

<sup>7</sup> Corte costituzionale, sentenza 10 novembre 1992, n. 429.

<sup>8</sup> L'art. 8 della L 167/1956 introdusse il nuovo art. 264 c.p.m.p.: "Art 264. Connessione di procedimenti.

(1) Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi

usare un'espressione divenuta di moda in tempi più recenti, per sottrarre i due sceneggiatori Renzi e Aristarco al processo militare.

Tuttavia, così facendo, intervenendo cioè sull'elemento oggettivo del diritto penale applicabile e non sull'aspetto soggettivo della immanenza della qualità militare degli autori del fatto, si alterò il delicato equilibrio relativo al riparto tra le giurisdizioni, con la conseguenza di rendere la giurisdizione militare dimidiata. Irrazionale e operante a macchia di leopardo.

Ad oggi, invero, il sistema è connotato da una mancanza di efficienza e di economicità, dovuta a una inutile e dispendiosa duplicità di procedimenti, che frequentemente si presenta. Infatti, attualmente in numerosi casi l'accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all'Autorità giudiziaria militare che all'Autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi anche se tra loro connessi. E' quanto accade, a meno che il reato più grave tra quelli connessi non sia quello comune, nel qual caso la competenza spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.p., anche per il reato militare, che dunque è sottratto alla cognizione del giudice speciale militare.

Ricorderete un caso giudiziario di qualche anno fa, che ebbe protagonista un ex Comandante della Guardia di Finanza, il Gen. Speciale. L'ipotesi accusatoria era che egli avesse fatto portare un carico di spigole fresche dall'aeroporto di Pratica di Mare a un rifugio militare sulle Dolomiti, dove egli alloggiava durante le vacanze, utilizzando all'uopo il personale e i mezzi militari. Egli fu sottoposto a procedimento penale dalla giustizia militare e condannato sia in primo che in secondo grado. Quando il processo giunse in Cassazione, la Suprema Corte ritenne però di distinguere le diverse condotte e così statui che l'utilizzo di un aereo militare per il trasporto delle spigole, con conseguente ingente consumo di carburante, integrava il delitto di peculato militare, di competenza del giudice militare. Affermò però che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario per i reati di abuso d'ufficio, con riguardo allo storno della energia lavorativa del militare autista che portò le spigole al rifugio, e di peculato d'uso, riferito all'indebito utilizzo dell'auto militare da questi condotta.

---

diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

(2). Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. Il ricorso ha effetto sospensivo."

Per inciso, il delitto di peculato d'uso, anche se commesso da appartenenti alle Forze Armate su beni militari, è punito solo dal codice penale. L'analogha disposizione, originariamente prevista dal codice penale militare di pace, fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale sulla considerazione che il peculato d'uso costituisce una ipotesi meno grave del peculato, facendosi un uso solo momentaneo del bene, ma che era irrazionale quanto previsto dal codice militare, che puniva le due fattispecie con la medesima pena, contrariamente a quanto previsto dal codice penale comune. Di tale problematica si fa carico oggi la proposta Aresta, uniformando le pene tra i reati di peculato comune e militare e reintroducendo l'ipotesi di peculato d'uso militare, adeguatamente sanzionata.

Per tornare al caso Speciale, il giudizio di rinvio presso la Corte militare di Appello si concluse con una condanna, poi divenuta irrevocabile, mentre i reati comuni connessi, perseguiti dal giudice ordinario, caddero in prescrizione.

In conclusione, riteniamo che in questi casi debba essere solo il giudice militare a mantenere la competenza su queste condotte illecite commesse da appartenenti alle Forze Armate, lesive di bei e interessi militari.

Un ulteriore aspetto riguarda il dato statistico.

Ho ricordato le statistiche esigue della giustizia militare. Vi è però un dato simmetrico ed opposto che riguarda la giustizia ordinaria, oggi afflitta da un carico di procedimenti ipertrofico. Le proposte di legge in discussione incontrano il nostro deciso favore anche perché sono volte a riequilibrare il carico di lavoro tra le due giurisdizioni: certo, in maniera non determinante per la giustizia ordinaria, ma per contro assolutamente significativa per quella militare.

Inoltre, la giustizia militare si distingue per celerità. La speditezza che la caratterizza si staglia a paragone con la situazione di gravissima crisi che investe la giustizia ordinaria e che si risolve non di rado in una denegata giustizia<sup>9</sup> o, nella migliore delle ipotesi, in una ritardata giustizia<sup>10</sup>, nonostante gli sforzi encomiabili dei magistrati ordinari.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Si pensi al flagello della prescrizione dei reati, che ogni anno colpisce oltre 130.000 procedimenti, o alle decine di migliaia di sentenze irrevocabili che restano ineseguite.

<sup>10</sup> Ricordava Carnelutti che l'essere sottoposti a processo costituisce già di per sé una pena. Quindi, più si protrae il processo, più è pesante la condanna.

<sup>11</sup> Le statistiche pubblicate dal Consiglio d'Europa sul proprio sito indicano i magistrati italiani come tra i più produttivi tra quelli dei Paesi membri, mentre risulta che il sistema giudiziario italiano è tra i più inefficienti.

Ulteriori dati statistici meritevoli di attenzione riguardano il numero e la durata dei processi a carico dei militari nelle due diverse giurisdizioni. Faccio riferimento all'ultima tabella (la n. 11)<sup>12</sup> allegata alla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2019 del dott. Marco De Paolis, Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello, che ringrazio.

Tali dati costituiscono una fonte di conoscenza importante sia per l'Amministrazione militare, che per i militari stessi. Occorre tenere presente, infatti, che la sottoposizione a procedimento penale comporta per il militare severe conseguenze, sia per la valutazione ai fini della progressione di carriera, che per la partecipazione alle missioni all'estero, che per la assegnazione a determinati incarichi.

L'Amministrazione militare, ha parimenti interesse a una rapida definizione dei procedimenti penali. Le sfide e le minacce contemporanee hanno reso le Forze Armate uno degli strumenti principali della politica estera nazionale; esse sono uno dei biglietti da visita dell'Italia nel mondo. Occorre tenere presente, poi, che come Istituzione, esse hanno una identità, un repertorio di valori e una organizzazione non assimilabili a quelli di qualsiasi altra pubblica amministrazione: circostanze che giustificano ancora oggi la giurisdizione speciale militare, in modo analogo a quanto previsto nella maggior parte dei Paesi più importanti del mondo.

Le proposte di legge Aresta e Cirielli rispondono pienamente alla necessità di garantire i diritti dei militari e allo stesso tempo di tutelare la legalità nelle Forze Armate, mantenendone l'efficienza e la operatività anche mediante una risposta giudiziaria rapida agli illeciti che si verificano.

La tabella n. 11 in esame illustra su due colonne parallele i dati relativi ai processi celebrati nei confronti di appartenenti alle Forze Armate, rispettivamente innanzi ai Tribunali ordinari e ai Tribunali ordinari. Essa riporta anche la durata media dei processi dalla data del fatto di reato a quella della sentenza di primo grado presso le due diverse giurisdizioni.

Il numero di sentenze di merito emesse presso le due giurisdizioni è analogo, di poco superiore alle 300 unità. Da ciò si rileva che lo spostamento di competenza conseguente alla approvazione delle proposte di legge in esame potrebbe comportare potenzialmente il raddoppio del carico di lavoro della giustizia militare.

Un secondo dato molto significativo riguarda la durata media dei procedimenti.

---

<sup>12</sup> I dati sono forniti dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa.

Essa è di 2 anni e 6 mesi innanzi ai Tribunali militari, mentre è di 6 anni e 3 mesi innanzi ai Tribunali ordinari.

Ogni commento appare superfluo, ma è bene comunque evidenziare un ulteriore aspetto relativo ai termini di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione. Come è noto, fatta eccezione per determinati reati più gravi, il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. è di 6 anni, che, a seguito di interruzione, è esteso a 7 anni e 6 mesi. Ora, è evidente che se, nella giustizia ordinaria, la sentenza di primo grado è emessa dopo 6 anni e 3 mesi, residua solo 1 anno e 3 mesi per la celebrazione degli eventuali processi in appello e in cassazione: il che è praticamente impossibile definire il processo nei termini. In altre parole, il procedimento è destinato quasi certamente ad una sentenza di proscioglimento per prescrizione, all'esito di un percorso in cui per (almeno) ben 7 anni e mezzo il militare è stato sottoposto a processo (con quali costi umani, professionali e materiali è facile comprendere, specie se l'interessato è innocente) e l'Amministrazione militare si è vista privata di un rapido ed efficace controllo di legalità.

In conclusione: noi magistrati militari chiediamo di lavorare di più; possiamo lavorare di più, anche raddoppiando il nostro carico di lavoro; possiamo al contempo alleggerire i ruoli della giustizia ordinaria; possiamo garantire una risposta più rapida e efficace a garanzia dei diritti dei militari, anche nei casi di reati connessi, in cui sarebbe celebrato un solo procedimento, anziché due, con conseguente risparmio di spesa pure per lo Stato; possiamo assicurare una risposta ancora più organica, mediante le competenze della nostra giurisdizione speciale, a beneficio della coesione delle Forze Armate, assicurando efficacemente e in tempi rapidi il rispetto della legalità al loro interno.

Per queste ragioni, l'Associazione Nazionale Magistrati Militari è assolutamente favorevole alla razionalizzazione della giurisdizione militare nel senso prospettato dalle proposte di legge in esame.

Ringrazio per la cortese attenzione e resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roma, 23 luglio 2019

Gabriele Casalena